



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

Deliberazione n.12

Seduta del 21 maggio 2018

ATTO DELIBERATIVO

del Consiglio di Amministrazione

Paolo Benazzo	Delegato del Rettore	Presente
Luigi Rinaldi	Rappresentante docenti	Presente
Alessandro Greco	Rappresentante docenti	Presente
Marina Buffoli	Rappresentante studenti	Presente
Vincenzo Oriti	Rappresentante studenti	Presente

Il Consiglio è validamente costituito.

Presiede: Paolo Benazzo, Presidente.

Con l'assistenza del Segretario: Massimo Aramini, Direttore Amministrativo.

Partecipa il Revisore Unico dei Conti: Maurizio Losi.

Oggetto: Revisione Regolamento Comunità Studentesche.



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università di Pavia

- Vista la Delibera n. 19 del 29 giugno 2016 con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Ente modificava il vigente "Regolamento tipo" delle Comunità studentesche gestite da EDISU;
- Preso atto che il Direttore dell'Ente, a seguito di alcuni approfondimenti in materia di tutela della sicurezza e delle modalità di utilizzo della rete internet, ha ritenuto necessario apportare ulteriori modifiche al Regolamento in vigore;
- Sentito il parere dell'ing. Fabio Collamati, Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (R.S.P.P.) per l'Ente;
- Vista la proposta di "Regolamento generale" predisposta dalla Direzione con le specifiche esigenze esposte;
- Assunto il parere positivo del Direttore Amministrativo che attesta la legittimità del presente provvedimento;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge
delibera

1. Di approvare il "Regolamento generale" delle Comunità studentesche dell'Ente nella versione allegata sub a) alla presente delibera.
2. Di approvare il "Regolamento della Residenza Universitaria - Collegio Quartier Novo" di Cremona nella versione allegata sub b) alla presente delibera.
3. Di trasmettere il presente atto ai Rettori, agli Economisti, all'Ufficio Affari Generali per i provvedimenti di competenza.

IL SEGRETARIO

F.to M. Aramini

IL PRESIDENTE

F.to P. Benazzo

p.c.c.
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. Massimo Aramini)



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

Allegato "A" alla delibera n.12 del 21 maggio 2018

REGOLAMENTO DELLE COMUNITÀ STUDENTESCHE

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1 - Il Collegio (la Residenza) rappresenta il luogo in cui gli alunni, senza alcuna distinzione di provenienza, reddito, estrazione socio-culturale, tipologia di corso di studio, attendono ai più alti livelli di formazione superiore nel rispetto delle regole di civile convivenza. Il confronto e la dialettica rappresentano gli strumenti privilegiati per la risoluzione di qualsivoglia problema.

Art. 2 - Finalità primaria del Collegio (della Residenza) è quella di consentire agli Alunni il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione, di cultura e di preparazione professionale, anche attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine sociale ed economico e mettendo a disposizione degli stessi, nei limiti delle possibilità di bilancio dell'Ente, quanto utile per rendere proficua la frequenza ai corsi universitari e post-universitari. Il Collegio (La Residenza) contribuisce al conseguimento di una piena maturazione civile, sociale e culturale dei propri alunni consentendo loro una consapevole partecipazione alla vita comunitaria.

Art. 3 - Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, il Collegio (la Residenza) offre agli Alunni oltre ai servizi logistici, anche assistenza culturale e formativa, mediante la realizzazione di biblioteche e l'organizzazione di conferenze, anche pubbliche e seminari interni aventi ad oggetto temi e problematiche di interesse culturale e sociale, corsi integrativi, anche in collaborazione con altre istituzioni a ciò deputate, fornendo così agli Alunni occasioni e momenti di dibattito, di indagine e di arricchimento intellettuale.

DEGLI ALUNNI

Art. 4 - Sono Alunni del Collegio (Residenza) gli studenti dichiarati vincitori del concorso annuale bandito dall'Ente



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università degli Studi di Pavia (EDiSU) e quelli riconfermati nel posto ai sensi del Bando di Concorso.

Presso la Comunità possono essere riservati posti di Alunno per laureati, specializzandi, perfezionandi, iscritti al dottorato di ricerca, nei modi e nei termini di cui al Bando di Concorso oppure in qualità di ospiti temporanei per "Accommodation Service".

Art. 5 - Il posto di Alunno si mantiene per gli anni successivi a quello di entrata in Collegio (Residenza), ottemperando agli obblighi previsti dal Bando di Concorso nei modi e nei termini in esso stabiliti.

In caso di passaggio da un Corso di laurea ad un altro, l'Alunno può chiedere al Rettore di essere confermato nel posto in deroga al principio della continuità scolastica di cui al Bando di Concorso, mediante domanda debitamente motivata.

Il Rettore può accettare o respingere l'istanza comunicandolo per conoscenza al Presidente dell'EDiSU.

Art. 6 - Il posto ai laureati è conferito di regola per un anno e può essere confermato sino al completamento del percorso di studio specifico purché i fruitori superino i normali esami di profitto previsti dai rispettivi piani di studio, ovvero, nei casi in cui tali esami non siano previsti, producano, nei termini di cui al Bando di Concorso (voce Riconferme), una relazione sull'attività svolta e sullo stato delle proprie ricerche, approvata dal Docente di Riferimento o dal Responsabile della Ricerca. Qualora, anche in corso d'anno, l'alunno laureato interrompa il rapporto con l'Università degli Studi di Pavia, per ciò solo perde anche la titolarità del posto assegnato.

In sede di riconferma il Rettore terrà conto anche della collaborazione che il laureato abbia profuso nella promozione delle diverse forme di attività culturali e tutoriali nel Collegio (Residenza) e, ove l'Alunno sia laureato in Medicina e Chirurgia abilitato all'esercizio della professione, di assistenza medica di primo intervento.

DEI DIRITTI DEGLI ALUNNI



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

Art. 7 - La camera, completa dell'arredo funzionale, è assegnata all'Alunno che può utilizzarla per tutta la durata dell'anno accademico, esclusi i periodi delle vacanze estive e natalizie come previsti dal Calendario accademico e tenuto conto dell'organizzazione della struttura e dei servizi. Compatibilmente con le disponibilità, le stanze libere saranno, di regola, destinate a ospitare partecipanti a manifestazioni scientifiche e culturali.

L'Alunno che abbia particolari esigenze di soggiornare in collegio nel mese di settembre, là ove non ufficialmente aperto, potrà avanzare istanza scritta al Rettore/Direttore nella quale siano documentate dette esigenze, e il Rettore/Direttore provvederà compatibilmente con il rispetto delle esigenze di cui al comma precedente.

La pulizia della camera, la fornitura ed il lavaggio delle lenzuola, dei copriletto e delle coperte (fatta eccezione per il Collegio Golgi e le Residenze) sono garantiti in modi e tempi compatibili con l'organizzazione dei servizi interni della struttura e le relative disponibilità di bilancio.

Art. 8 - L'Alunno ha diritto di fruire della prima colazione all'interno del Collegio (fatta eccezione per il Collegio Golgi e le Residenze) durante i periodi di apertura e secondo le modalità previste dal Bando di Concorso.

Non sono previste forme di rimborso per le prime colazioni non fruite, per qualsiasi motivo, dall'Alunno. Qualora nella struttura esistano cucine collettive le stesse sono fruibili dagli Alunni nel rispetto delle disposizioni impartite dal Rettore (Direttore).

Art. 9 - Gli Alunni dei Collegi (fatta eccezione per il Collegio Golgi e le Residenze) hanno diritto al servizio gratuito di lavanderia della biancheria da letto e sono tenuti a permettere al personale addetto di effettuare il cambio della biancheria secondo le scadenze e gli orari fissati dall'Economato.



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

Art. 10 - Gli Alunni possono ricevere nella camera assegnata ospiti esterni, dandone preventivo avviso al portiere di turno che annoterà in apposito registro i nominativi degli ospiti, in ogni caso non potranno essere autorizzati più di 4 ospiti esterni, compatibilmente con le prevalenti esigenze di studio degli studenti collegiali e comunque non dovranno essere superate le capienze massime dei locali comuni previste dalle norme di sicurezza dell'Ente.

Le persone estranee al Collegio (alla Residenza) possono accedervi durante gli orari di portineria. Gli Alunni sono personalmente responsabili del comportamento dei loro ospiti.

Art. 11 - Gli Alunni hanno diritto di utilizzare le strutture ed i beni comuni del Collegio (Residenza) nell'osservanza delle norme di civile convivenza, di buona educazione e delle norme di sicurezza previste dall'Ente.

Art. 12 - L'Alunno ha diritto di manifestare, nel rispetto delle regole di civile convivenza, le proprie idee, di avanzare proposte, di esercitare il diritto di critica nell'ambito della Comunità.

DEI DIRITTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 13 - Gli Alunni all'inizio dell'anno accademico eleggono un Comitato Alunni che rappresenterà la Comunità per tutte le questioni interne di interesse generale. Il Comitato Alunni, organo consultivo del Rettore (Direttore), esprime parere relativamente all'utilizzo dei fondi relativi alle attività culturali, ricreative e sportive ed agli acquisti di dotazioni librerie e di altri beni strumentali a dette attività; promuove e organizza, previa autorizzazione del Rettore (Direttore), attività culturali e sportive, evidenzia specifiche problematiche proponendo altresì soluzioni che siano atte a migliorare la vita comunitaria.



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

Art. 14 - Il Comitato Alunni è composto:

- per Comunità fino a 120 Alunni: 4 rappresentanti degli Alunni
- per Comunità fino a 200 Alunni: 6 rappresentanti degli Alunni
- per Comunità oltre 200 Alunni: 8 rappresentanti degli Alunni.

Art. 15 - Le elezioni dei componenti del Comitato Alunni si tengono di norma entro il 30 novembre di ogni anno e sono indette, su proposta del Comitato uscente, dal Rettore (Direttore) del Collegio (Residenza) che dovrà dare tempestiva comunicazione all'EDISU dei risultati delle stesse.

Sono titolari dell'elettorato attivo e passivo tutti gli Alunni del Collegio; non hanno diritto all'elettorato gli ospiti temporanei del Collegio/Residenza.

Ogni alunno potrà esprimere sulla scheda un numero di preferenze non superiore alla metà dei componenti eleggibili.

In caso di dimissioni, il componente dimissionario viene sostituito nel ruolo dal primo dei votati non eletti.

Il Comitato Alunni designa a maggioranza semplice un coordinatore.

Il mandato del Comitato ha la durata di un anno accademico; i componenti del Comitato sono rieleggibili per non più di tre mandati anche non consecutivi.

DEI DOVERI DEGLI ALUNNI

Art. 16 - Gli Alunni hanno il dovere di versare la retta annuale, il deposito cauzionale e le eventuali integrazioni alle tariffe richieste dall'Economato e di soddisfare il requisito di merito nei tempi e nei modi previsti annualmente dal Bando di Concorso.

L'economato rilascerà all'Alunno che abbia versato la retta intera o le singole rate della retta regolare documento fiscale.



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, fatte salve le deroghe espressamente previste dal Bando di Concorso, l'Alunno non sarà riconfermato nel posto e dovrà lasciare libera la camera assegnata nei modi e nei tempi stabiliti dal Rettore.

Gli Alunni debbono:

- tenere costantemente informato il Rettore (Direttore) circa l'andamento dei propri studi;
- presentare, nei termini stabiliti dal Rettore, autocertificazione che attesti il conseguimento dei CFU necessari per la riconferma.

Art. 17 - Gli Alunni devono mantenere un comportamento corretto ed educato all'interno del Collegio (Residenza) nei confronti degli altri alunni e del personale che a qualsiasi titolo opera nella struttura, devono evitare ogni forma di turbativa della quiete della Comunità e dei cittadini che occupano abitazioni limitrofe alla struttura e collaborare con il personale per mantenere tranquilla e serena la convivenza.

A tal fine sono sempre proibiti, specialmente di notte, schiamazzi ed attività comunque rumorose.

Gli alunni possono utilizzare la rete internet, utilizzando unicamente le credenziali personali assegnate al momento dell'ingresso nel Collegio.

Non sono consentiti l'utilizzo e lo scarico non legale di programmi e opere protette dal diritto d'autore, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività vietata dalle leggi vigenti.

Art. 18 - Al momento dell'assegnazione della camera l'Alunno è tenuto al versamento di un deposito cauzionale la cui entità è stabilita dall'Amministrazione.

Gli Alunni sono responsabili del corretto uso della camera assegnata, degli arredi di pertinenza, nonché di tutte le strutture e dotazioni afferenti alle parti comuni del Collegio/Residenza.

Agli Alunni non è consentito modificare gli arredi della camera, gli impianti elettrici, di riscaldamento, di



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

condizionamento e le infrastrutture di rete. Nelle camere e negli spazi comuni non sono ammessi animali, fatti salvi i cani guida per i non vedenti.

Agli Alunni non è consentito introdurre nella camera assegnata o negli spazi comuni elementi e dotazioni ulteriori rispetto a quelli presenti al momento dell'ingresso nella Comunità, senza farne preventiva e motivata richiesta all'economo e per conoscenza al Rettore (Direttore). L'eventuale autorizzazione dovrà essere sottoscritta dall'economo, inviata per conoscenza al Direttore Amministrativo e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Solo dopo aver ottenuto la dovuta autorizzazione scritta, l'Alunno potrà provvedere di conseguenza.

Gli eventuali costi per il risarcimento dei danni arrecati agli arredi della camera assegnata o a altri arredi, attrezzature, impianti o beni del Collegio (della Residenza) verranno decurtati dal deposito cauzionale dell'Alunno responsabile degli stessi.

Ove la somma in deposito risultasse insufficiente, l'Alunno sarà tenuto a versare direttamente la differenza e a integrare il deposito cauzionale.

Qualora non sia individuato il responsabile dei danni, i costi saranno decurtati *pro-quota* dai fondi cauzionali di tutti gli Alunni.

A richiesta del Rettore gli Alunni sono tenuti a integrare il fondo cauzionale quando questo risulti incapiente.

Art. 19 - Gli orari di chiusura serale del Collegio (Residenza) e quelli della portineria sono fissati dal Rettore compatibilmente con la disponibilità di personale e le esigenze di bilancio.

A ogni Alunno al momento dell'ingresso in Collegio viene data una copia delle chiavi della camera e del portone, previo versamento di una somma di denaro che verrà restituita al momento della riconsegna delle stesse da parte dell'Alunno che lasci definitivamente la struttura.

L'Alunno che si assenta dal Collegio (Residenza) per periodi superiori alle 72 ore deve farne annotazione



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

sull'apposito registro di portineria, tenuto secondo le modalità stabilite da Rettore/Direttore.

Art. 20 - Gli Alunni devono consentire al personale di servizio l'accesso, dopo le ore 8,30, alla camera assegnatagli per l'effettuazione delle pulizie e comunque in qualsiasi momento a fini ispettivi per ragioni di manutenzione, sicurezza e prevenzione.

Art. 21 - Gli Alunni sono obbligati a partecipare ai corsi di formazione e alle attività informative in tema di salute e sicurezza e di misure antincendio che l'Ente, tramite il Servizio di prevenzione e protezione, organizza. Sono inoltre obbligati a rispettare tutte le norme dettate per garantire la sicurezza del Collegio (Residenza), del personale che vi opera e degli alunni che vi sono ospitati. Gli Alunni devono rispettare le prescrizioni impartite dall'EDiSU e dal Rettore/Direttore in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.

Gli Alunni sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni stabilite dall'EDiSU e dal Rettore/Direttore in tema di risparmio energetico e di uso sostenibile delle risorse. Il mancato rispetto di detti obblighi, impregiudicata l'applicazione delle norme sanzionatorie da parte delle autorità competenti, è sanzionato in via disciplinare ai sensi del successivo art. 25.

DEI SERVIZI COMUNI

Art. 22 - La biblioteca, la palestra, la sala musica, la sala tv, le cucine comuni e ogni altro spazio comune sono a disposizione degli Alunni secondo gli orari stabiliti dal Rettore, compatibilmente con la disponibilità di personale e le esigenze di bilancio. In tutti questi luoghi, come nelle camere assegnate agli Alunni, vige il divieto di fumo di cui all'articolo 51 della legge n. 3 del 2003.

Il Rettore/Direttore può decidere la chiusura temporanea di una o più sale comuni anche in relazione a comportamenti degli Alunni ritenuti inadeguati o non rispettosi



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

dell'utenza studentesca, del personale e della struttura stessa.

Art. 23 - Qualora, in caso di forza maggiore, i servizi del Collegio (Residenza) fossero temporaneamente sospesi o ridotti, l'Alunno non avrà per ciò solo diritto a decurtazioni della retta o risarcimenti per il mancato godimento degli stessi.

Gli Alunni sono tenuti a collaborare sempre con il personale del Collegio (Residenza) per ridurre al minimo gli inconvenienti derivanti da tali sospensioni e/o interruzioni.

DELLA DISCIPLINA

Art. 24 - Il Rettore (Direttore), in quanto soggetto al quale è affidata la direzione del Collegio (Residenza), ha l'obbligo di vigilare sull'andamento degli studi e sul profitto degli Alunni e sulla loro condotta affinché la stessa nei rapporti con i compagni e con il personale operante nella struttura sia conforme ai principi della civile convivenza. Al fine di migliorare il funzionamento della Comunità e di perseguire gli obiettivi di educazione, formazione e arricchimento culturale degli Alunni, il Rettore (Direttore) può impartire ulteriori disposizioni non espressamente previste nel presente Regolamento purché non siano in contrasto con il suddetto Regolamento.

Art. 25 - Le violazioni al presente Regolamento e alle ulteriori disposizioni impartite dal Rettore (Direttore) danno luogo a sanzioni disciplinari.

I provvedimenti disciplinari, alternativamente a seconda della gravità o della reiterazione della violazione, sono i seguenti:

- ✓ ammonizione scritta;
- ✓ sospensione da 1 g a 14 giorni;
- ✓ sospensione da 15 gg a 3 mesi;
- ✓ espulsione.



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

La seconda ammonizione scritta darà diritto al Rettore di procedere con la richiesta di espulsione.

Ammonizione scritta e sospensione vengono irrogate direttamente dal Rettore (Direttore) con provvedimento motivato.

L'espulsione è irrogata con provvedimento motivato dal Consiglio di Amministrazione dell'EDiSU su proposta motivata del Rettore (Direttore).

All'Alunno è sempre riconosciuto il diritto di esporre per iscritto, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie ragioni e giustificazioni.

Di ogni sanzione disciplinare deve essere fatta annotazione nel fascicolo personale dell'Alunno e, nel caso di sospensione o espulsione, deve esserne data immediata comunicazione al nucleo familiare di riferimento ovvero ai tutori legali.

In caso di sospensione deve essere trasmessa copia del provvedimento al Presidente dell'EDiSU.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - L'Alunno, accettando l'assegnazione della camera, si impegna:

- a rispettare il presente Regolamento e le ulteriori disposizioni che il Rettore (Direttore) ritenga necessario impartire purché non siano in contrasto con il suddetto Regolamento;
- a collaborare lealmente al buon andamento del Collegio (Residenza);
- a partecipare fattivamente alla vita comunitaria;
- a far assumere in solido da garante al nucleo familiare di riferimento ovvero ai tutori legali, mediante sottoscrizione di apposito modulo, il formale impegno al pagamento della retta e delle altre spese, nonché al versamento delle quote dei fondi cauzionali.



EDISU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

Art. 27 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Bando di Concorso annuale, alla legge regionale sul diritto allo studio e alle leggi vigenti.



REGOLAMENTO DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA "COLLEGIO QUARTIER NOVO"

Allegato "B" alla delibera n.12 del 21 maggio 2018

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1 – La Residenza rappresenta il luogo in cui gli Alunni, senza alcuna distinzione di provenienza, reddito, estrazione socio-culturale, tipologia di corso di studio, attendono ai più alti livelli di formazione superiore nel rispetto delle regole di civile convivenza. Il confronto e la dialettica rappresentano gli strumenti privilegiati per la risoluzione di qualsivoglia problema.

Art. 2 – Finalità primaria della Residenza è quella di consentire agli Alunni il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione, di cultura e di preparazione professionale, anche attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine sociale ed economico e mettendo a disposizione degli stessi, nei limiti delle possibilità di bilancio dell'Ente, quanto utile per rendere proficua la frequenza ai corsi universitari e post-universitari.

La Residenza contribuisce al conseguimento di una piena maturazione civile, sociale e culturale dei propri alunni consentendo loro una consapevole partecipazione alla vita comunitaria.

Art. 3 – Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, la Residenza può offrire agli Alunni oltre ai servizi logistici, anche assistenza culturale e formativa, mediante l'organizzazione di conferenze, anche pubbliche, e seminari interni aventi ad oggetto temi e problematiche di interesse culturale e sociale, corsi integrativi, anche in collaborazione con altre istituzioni a ciò deputate, fornendo così agli Alunni occasioni e momenti di dibattito, di indagine e di arricchimento intellettuale.

DEGLI ALUNNI

Art. 4 – Sono Alunni della Residenza gli studenti dichiarati vincitori del Concorso annuale bandito dall'Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università degli Studi di Pavia (EDiSU) e quelli riconfermati nel posto ai sensi del Bando di Concorso. Possono essere ammessi anche studenti iscritti ai corsi presso le sedi distaccate in Cremona del Politecnico di Milano, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dell'Università degli Studi di Brescia presentando domanda diretta all'Amministrazione della Residenza fino ad esaurimento degli eventuali posti disponibili dopo le riconferme e le ammissioni dei vincitori del concorso sopracitato.

Presso la Comunità possono essere riservati posti di Alunno per laureati, specializzandi, perfezionandi, iscritti al dottorato di ricerca, nei modi e nei termini di cui al Bando di Concorso.

Art. 5 – Il posto di Alunno si mantiene per gli anni successivi a quello di entrata in Residenza, ottemperando agli obblighi previsti dal Bando di Concorso nei modi e nei termini in esso stabiliti.

In caso di passaggio da un Corso di laurea ad un altro, l'Alunno può chiedere all'Amministrazione della Residenza di essere confermato nel posto in deroga al principio della continuità scolastica di cui al Bando di Concorso, mediante domanda debitamente motivata.

L'Amministrazione della Residenza può accettare o respingere l'istanza comunicandolo per conoscenza al Presidente dell'EDiSU.

Art. 6 – Il posto ai laureati è conferito di regola per un anno e può essere confermato sino al completamento del percorso di studio specifico purché i fruitori superino i normali esami di profitto previsti dai rispettivi piani di studio, ovvero, nei casi in cui tali esami non siano previsti, producano, nei termini di cui al Bando di Concorso (voce Riconferme), una relazione sull'attività svolta e sullo stato delle proprie ricerche, approvata dal Docente di Riferimento o dal responsabile della Ricerca.

Qualora, anche in corso d'anno, l'alunno laureato interrompa il rapporto con l'Università di appartenenza, per ciò solo perde anche la titolarità del posto assegnato.

In sede di riconferma l'Amministrazione della Residenza terrà conto anche della collaborazione che il laureato abbia profuso nella promozione delle eventuali forme di attività culturali e tutoriali nella Residenza.

DEI DIRITTI DEGLI ALUNNI

Art. 7 – La camera, completa dell'arredo funzionale, è assegnata all'Alunno che può utilizzarla per tutta la durata dell'anno accademico, esclusi i periodi delle vacanze estive e natalizie come previsti dal Bando di Concorso e tenuto conto dell'organizzazione della struttura e dei servizi. Compatibilmente con le disponibilità, le stanze libere saranno, di regola, destinate a ospitare partecipanti a manifestazioni scientifiche e culturali.

L'Alunno che abbia particolari esigenze di soggiornare in Residenza nel mese di settembre, là ove non ufficialmente aperto, potrà avanzare istanza scritta all'Amministrazione della Residenza nella quale siano documentate dette esigenze, e l'Amministrazione della Residenza provvederà compatibilmente con il rispetto delle esigenze di cui al comma precedente.

Art. 8 – Ogni alunno potrà ospitare fino ad un massimo di 4 ospiti compatibilmente con le prevalenti esigenze di studio degli studenti collegiali e comunque non dovranno essere superate le capienze massime dei locali previste dalle norme di sicurezza dell'Ente.

Le persone estranee alla Residenza non possono accedervi prima delle ore 9 e devono comunque uscire dalla struttura entro le ore 24. Gli Alunni sono personalmente responsabili del comportamento dei loro ospiti.

Art. 9 – Gli Alunni hanno diritto di utilizzare le strutture ed i beni comuni della Residenza nell'osservanza delle norme di civile convivenza, di buona educazione e delle norme di sicurezza previste dall'Ente.

Gli spazi comuni sono fruibili dagli Alunni nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Amministrazione della Residenza.

Art. 10 – L'Alunno ha diritto di manifestare, nel rispetto delle regole di civile convivenza, le proprie idee, di avanzare proposte, di esercitare il diritto di critica nell'ambito della Comunità.

DEI DIRITTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 11 – Gli Alunni all'inizio dell'anno accademico possono eleggere un Comitato Alunni che rappresenterà la Comunità per tutte le questioni interne di interesse generale.

Il Comitato Alunni promuove e organizza, previa autorizzazione dell'Amministrazione della Residenza, attività culturali e sportive, evidenzia specifiche problematiche proponendo altresì soluzioni che siano atte a migliorare la vita comunitaria.

Art. 12 – Il Comitato Alunni è composto da 3 rappresentanti degli Alunni.

Art. 13 – Le elezioni dei componenti del Comitato Alunni si tengono di norma entro il 30 novembre di ogni anno e sono indette dall'Amministrazione della Residenza che dovrà dare tempestiva comunicazione all'EDiSU dei risultati delle stesse.

Sono titolari dell'elettorato attivo e passivo tutti gli Alunni della Residenza; non hanno diritto all'elettorato gli ospiti temporanei della Residenza.

Ogni alunno potrà esprimere sulla scheda una preferenza.

In caso di dimissioni, il componente dimissionario viene sostituito nel ruolo dal primo dei votati non eletti.

Il Comitato Alunni designa a maggioranza semplice un coordinatore.

Il mandato del Comitato ha la durata di un anno accademico; i componenti del Comitato sono rieleggibili per non più di tre mandati anche non consecutivi.

DEI DOVERI DEGLI ALUNNI

Art. 14 – Gli Alunni hanno il dovere di versare la retta annuale, il deposito cauzionale e le eventuali integrazioni alle tariffe richieste dall'Economato e di soddisfare il requisito di merito nei tempi e nei modi previsti annualmente dal Bando di Concorso.

L'Economo rilascerà all'Alunno che abbia versato la retta intera o le singole rate della retta regolare documento fiscale.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, fatte salve le deroghe espressamente previste dal Bando di Concorso, l'Alunno non sarà riconfermato nel posto e dovrà lasciare libera la camera assegnata nei modi e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione della Residenza.

Gli Alunni devono:

- tenere costantemente informata l'Amministrazione della Residenza circa l'andamento dei propri studi;
- presentare, nei termini stabiliti dall'Amministrazione della Residenza, autocertificazione che attesti il conseguimento dei C.F.U. necessari per la riconferma.

Art. 15 – Gli Alunni devono mantenere un comportamento corretto ed educato all'interno della Residenza nei confronti degli altri alunni e del personale che a qualsiasi titolo opera nella struttura; devono evitare ogni forma di turbativa della quiete della Comunità e dei cittadini che occupano abitazioni limitrofe alla struttura e collaborare con il personale per mantenere tranquilla e serena la convivenza.

A tal fine sono sempre proibiti, specialmente di notte, schiamazzi ed attività comunque rumorose. In

particolare gli strumenti musicali possono essere suonati nelle camere e negli spazi comuni solo se silenziati. Diversamente potranno essere suonati esclusivamente nella sala polivalente negli orari consentiti.

Gli alunni possono utilizzare la rete internet utilizzando unicamente le credenziali personali assegnate al momento dell'ingresso nella Residenza. Non sono consentiti l'utilizzo e lo scarico non legale di programmi e opere protette dal diritto d'autore, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività vietata dalle leggi vigenti.

Art. 16 – Al momento dell'assegnazione della camera l'Alunno è tenuto al versamento di un deposito cauzionale la cui entità è stabilita dall'Amministrazione dell'EDiSU.

Gli Alunni sono responsabili del corretto uso della camera assegnata, degli arredi di pertinenza, nonché di tutte le strutture e dotazioni afferenti alle parti comuni della Residenza.

Agli Alunni non è consentito modificare gli arredi della camera, gli impianti elettrici, di riscaldamento, di condizionamento e le infrastrutture di rete.

Nelle camere e negli spazi comuni non sono ammessi animali fatti salvi i cani guida per i non vedenti.

Agli Alunni non è consentito introdurre nella camera assegnata o negli spazi comuni elementi e dotazioni ulteriori rispetto a quelli presenti al momento dell'ingresso nella Comunità, senza farne preventiva e motivata richiesta all'Amministrazione della Residenza. L'eventuale autorizzazione dovrà essere inviata per conoscenza al Direttore Amministrativo e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Solo dopo aver ottenuto la dovuta autorizzazione scritta, l'Alunno potrà provvedere di conseguenza.

Gli eventuali costi per il risarcimento dei danni arrecati agli arredi della camera assegnata o a altri arredi, attrezzature, impianti o beni della Residenza verranno decurtati dal deposito cauzionale dell'Alunno responsabile degli stessi.

Ove la somma in deposito risultasse insufficiente, l'Alunno sarà tenuto a versare direttamente la differenza e a integrare il deposito cauzionale.

Qualora non sia individuato il responsabile dei danni, i costi saranno decurtati *pro-quota* dai fondi cauzionali di tutti gli Alunni.

A richiesta dell'Amministrazione della Residenza gli Alunni sono tenuti a integrare il fondo cauzionale quando questo risulti incapiente.

Art. 17 – A ogni Alunno al momento dell'ingresso in Residenza viene dato un badge magnetico nominativo per accedere alla struttura e una copia delle chiavi della porta di accesso alla Residenza e alla camera assegnata, previo versamento di una somma di denaro che verrà restituita al momento della riconsegna di chiavi e badge da parte dell'Alunno che lasci definitivamente la struttura.

Art. 18 – L'Alunno deve consentire che il personale di servizio acceda, dopo le ore 8:30, alla camera assegnatagli per effettuare gli interventi di manutenzione necessari e comunque in qualsiasi momento a fini ispettivi per ragioni di sicurezza e prevenzione.

Art. 19 – Gli Alunni sono obbligati a partecipare ai corsi di formazione e alle attività informative in tema di salute e sicurezza e di misure antincendio che l'Ente organizza tramite il Servizio di prevenzione e protezione. Sono inoltre obbligati a rispettare tutte le norme dettate per garantire la sicurezza della Residenza, del personale che vi opera e degli alunni che vi sono ospitati.

Gli Alunni devono rispettare le prescrizioni impartite dall'EDiSU e dall'Amministrazione della

Residenza in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.

Gli Alunni sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni stabilite dall'EDiSU e dall'Amministrazione della Residenza in tema di risparmio energetico e di uso sostenibile delle risorse.

Il mancato rispetto di detti obblighi, impregiudicata l'applicazione delle norme sanzionatorie da parte delle autorità competenti, è sanzionato in via disciplinare ai sensi del successivo art. 23.

DEI SERVIZI COMUNI

Art. 20 – L'aula studio, la sala polivalente, le cucine comuni e ogni altro spazio comune sono a disposizione degli Alunni secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione della Residenza, compatibilmente con la disponibilità di personale e le esigenze di bilancio. In tutti questi luoghi, come nelle camere assegnate agli Alunni, vige il divieto di fumo di cui all'articolo 51 della legge n. 3 del 2003.

L'Amministrazione della Residenza può decidere la chiusura temporanea di una o più sale comuni anche in relazione a comportamenti degli Alunni ritenuti inadeguati o non rispettosi dell'utenza studentesca, del personale e della struttura stessa.

Art. 21 – Qualora, in caso di forza maggiore, i servizi della Residenza fossero temporaneamente sospesi o ridotti, l'Alunno non avrà per ciò solo diritto ad alcuna decurtazione della retta o risarcimento per il mancato godimento degli stessi.

Gli Alunni sono tenuti a collaborare sempre con il personale della Residenza per ridurre al minimo gli inconvenienti derivanti da tali sospensioni e/o interruzioni.

DELLA DISCIPLINA

Art. 22 – L'Amministrazione della Residenza, in quanto soggetto al quale è affidata la direzione della Residenza, ha l'obbligo di vigilare sull'andamento degli studi e sul profitto degli Alunni e sulla loro condotta affinché la stessa nei rapporti con i compagni e con il personale operante nella struttura sia conforme ai principi della civile convivenza.

Al fine di migliorare il funzionamento della Comunità e di perseguire gli obiettivi di educazione, formazione e arricchimento culturale degli Alunni, l'Amministrazione della Residenza può impartire ulteriori disposizioni non espressamente previste nel presente Regolamento purché non siano in contrasto con il suddetto Regolamento.

Art. 23 – Le violazioni al presente Regolamento e alle ulteriori disposizioni impartite dall'Amministrazione della Residenza danno luogo a sanzioni disciplinari.

I provvedimenti disciplinari, alternativamente a seconda della gravità o della reiterazione della violazione, sono i seguenti:

- ✓ ammonizione scritta;
- ✓ sospensione da 1 giorno a 14 giorni;
- ✓ sospensione da 15 giorni a 3 mesi;
- ✓ espulsione.

La seconda ammonizione scritta darà diritto all'Amministrazione della Residenza di procedere con la richiesta di espulsione.

Ammonizione scritta e sospensione vengono irrogate direttamente dall'Amministrazione della

Residenza con provvedimento motivato.

L'espulsione è irrogata con provvedimento motivato dal Consiglio di Amministrazione dell'EDiSU su proposta motivata del Presidente dell'Ente su segnalazione dell'Amministrazione della Residenza.

All'Alunno è sempre riconosciuto il diritto di esporre per iscritto, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie ragioni e giustificazioni.

Di ogni sanzione disciplinare deve essere fatta annotazione nel fascicolo personale dell'Alunno e, nel caso di sospensione o espulsione, deve esserne data immediata comunicazione al nucleo familiare di riferimento ovvero ai tutori legali.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – L'Alunno, accettando l'assegnazione della camera si impegna:

- a rispettare il presente Regolamento e le ulteriori disposizioni che l'Amministrazione della Residenza ritenga necessario impartire purché non siano in contrasto con il suddetto Regolamento;
- a collaborare lealmente al buon andamento della Residenza;
- a partecipare fattivamente alla vita comunitaria;
- a far assumere in solido da garante al nucleo familiare di riferimento ovvero ai tutori legali, mediante sottoscrizione di apposito modulo, il formale impegno al pagamento della retta e delle altre spese, nonché al versamento delle quote dei fondi cauzionali.

Art. 25 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al Bando di Concorso annuale, alla legge regionale sul diritto allo studio e alle leggi vigenti.